



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese  
Divisione XVIII – Normativa Tecnica

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0006703 - 17/01/2011 - USCITA

AL CENTRO SERVIZI (*OMISSIS*)  
e-mail: (*omissis*)

per conoscenza:

**AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CCIAA DI  
VENEZIA**  
(*trasmissione tramite PEC*)

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 23 novembre 2010 con la quale codesto Centro Servizi ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

Al riguardo è stato preliminarmente dichiarato che al sig. *omissis*, iscritto alla CCIAA di Venezia in qualità di piccolo imprenditore e operante nel settore di installazione di caminetti e stufe a far data dal 23 settembre 2004, non sono stati riconosciuti dalla Camera di commercio i requisiti per poter operare nel settore di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008.

Con il quesito in esame codesto Centro Servizi ha chiesto di conoscere se l'attività di installazione di caminetti, stufe e relative canne fumarie rientri o meno nella disciplina del d.m. 37/2008 (art.1, comma 2, lettera c), e nel caso rientrasse, se possa utilizzare la documentazione fiscale (fatture con descrizione di vendita e installazione di stufe e camini) per comprovare l'effettivo esercizio dell'attività svolta precedentemente all'entrata in vigore del d.m. in parola, al fine di poter abilitare l'impresa artigiana.

A parere della Camera di commercio, secondo quanto riferito da codesto Centro Servizi, la documentazione fiscale presentata al fine di comprovare l'effettivo esercizio dell'attività del settore di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. 37/2008, in quanto riguardante attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino), non rientra nella declaratoria di cui al d.m. 37/2008 e, pertanto, non è idonea a consentire il riconoscimento dei requisiti in parola.



In generale, in merito alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre innanzitutto premettere che la loro valutazione (trattandosi peraltro di artigianato) non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Commissione Provinciale Artigianato, responsabile del procedimento (di nomina regionale e, pertanto, autonoma rispetto a questa Amministrazione).

Al riguardo, si ricorda comunque che, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, occorre tener conto di quanto previsto dall'art.4 del d.m.37/2008, di cui appresso:

*“Art. 4. Requisiti tecnico-professionali*

*1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:*

*a) diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;*

*b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'[articolo 1](#), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'[articolo 1](#), comma 2, lettera d) è di un anno;*

*c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'[articolo 1](#), comma 2, lettera d) è di due anni;*

*d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'[articolo 1](#).*

*2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'[articolo 4](#) il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'[articolo 1](#), comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni”.*

Si ritiene, ad ogni modo, utile sottolineare che con nota ministeriale n.1118 del 24 febbraio 2010, relativa ad un parere inerente lo specifico settore di “installazione caminetti e stufe”, la Divisione XVIII di questo Ministero ha *implicitamente* chiarito che l'attività medesima era disciplinata, precedentemente all'entrata in vigore del d.m.37/2008, anche dalla ex-Legge 46/90. Nella nota viene infatti sottolineato come la modifica apportata dall'art.1, comma 2, lettera c) del d.m. 37/2008 alla precedente formulazione di cui alla lettera c) dell'art.1 della Legge 46/90, ha



risposto all'esigenza normativa di meglio individuare il complesso di prodotti rientranti nella definizione di "impianto termico di riscaldamento".

Si deve, inoltre, aggiungere, in riscontro a quanto sopra riportato e sostenuto dalla Camera di Commercio, che la documentazione sulla quale si basa l'asserita attività di installatore afferirebbe a specie diversa da quella di installatore, poiché sembrerebbe riguardare esclusivamente attività "sugli impianti" e non attività di installazione di impianti. Conseguentemente non sussisterebbero i presupposti per ritenere che l'interessato abbia maturato i requisiti tecnico-professionali.

Tanto sopra premesso, a parere della Scrivente, l'interessato ha operato e continua a operare in assenza del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art.4 in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)